



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Roma, 22.03.2012

*Protocollo:* 33582/RU

*Rif.:* nota del

*Allegati:*

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e  
Provinciali  
LORO SEDI

e.p.c.  
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze -  
Dipartimento delle Finanze  
Direzione del Federalismo Fiscale  
ROMA

All'UPI

All'ANCI

All'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas  
Fax n. 02/65565266

All'Gestore mercato elettrico spa  
Fax n. 06/80114392

All'Gestore del sistema elettrico spa  
Fax n. 06/80114712

All'Acquirente unico spa  
Fax n. 06/80134191

All'ENI spa  
Fax 02/52051415

All'ENEL spa  
Fax n. 06/83058304 - 06/83055892

All'EDISON spa  
Fax n. 02/62227128

Alla EDIPOWER spa  
Fax 02/89039351

Alla FEDERUTILITY  
Fax n. 06/47865555

Alla ASSOELETTRICA  
Fax n. 0685356431

Alla Fire  
Fax n. 06/30486449

**OGGETTO:** Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16. Abrogazione del D. L. 511/1988 convertito con modificazioni dalla legge 20/1989.

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 52 del 02.marzo 2012 è stato pubblicato il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.

A tal riguardo si rappresenta che l’articolo 4, comma 10 della predetta normativa dispone che “ a decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le *disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l’articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato*”.

Come è noto l’articolo 2, comma 6 del decreto legislativo 23/2011 e l’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 68/2011, avevano previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, rispettivamente, il primo, la disapplicazione dell’addizionale “comunale”, il secondo, la soppressione dell’addizionale “provinciale”, esclusivamente nelle Regioni a statuto ordinario e al riguardo erano state emanate istruzioni con la nota prot. n. 800/RU del 05.01.2012.

Dall’abrogazione del citato articolo 6 del decreto legge 511/88, consegue, pertanto che a partire dal 1° aprile 2012 i soggetti obbligati al pagamento di cui all’articolo 53 del D. lgs. 504/1995 sono tenuti al solo versamento dell’accisa sul capitolo 1411/01, (codice tributo 2806) secondo l’aliquota vigente al 1° gennaio 2012 mentre nulla è dovuto con riferimento alle addizionali di cui all’articolo 6 del D.L. 511/1988.

Qualora dal conguaglio relativo alla dichiarazione di consumo per l’anno 2011 si dovesse determinare una posizione debitoria per il contribuente, il relativo importo dovrà essere versato a favore degli effettivi destinatari del versamento; qualora,

invece, si dovesse determinare una posizione creditoria, la relativa istanza di rimborso dovrà essere presentata ai medesimi beneficiari del versamento.

Il versamento o l'istanza di rimborso di cui sopra riguarderà pertanto:

- **i comuni**, nel caso di addizionale all'accisa sull'energia elettrica consumata per qualsiasi uso nelle abitazioni (art. 6 D.L. 511/1988, comma 1, lettere a) e b);
- **le province**, nel caso di addizionale all'accisa sull'energia elettrica consumata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (art. 6 D.L. 511/1988, comma 1, lettera c) per forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kw;
- **l'erario**, nel caso di addizionale all'accisa sull'energia elettrica relativa a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kw o nel caso di energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio (art. 6, comma 4 D.L. 511/1988).

Si invitano codeste Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali ad assumere ogni iniziativa utile ad assicurare la massima diffusione della presente.

*Il Direttore Centrale*  
*Ing. Walter De Santis*  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93